

CENTRO SPERIMENTALE DI  
CINEMATOGRAFIA  
VIA TUSCOLANA N 1524  
00173 ROMA (RM)

Direzione Regionale del Lazio  
Via G. Capranesi, 54  
Roma

**OGGETTO: *Interpello n. 954-1100/2017***  
***Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212***  
***CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA***  
***Codice Fiscale 01602510586 Partita IVA 01008731000***  
***Istanza presentata il 15/06/2017***

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

### **QUESITO**

L'istante (Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale), richiamato il decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106 (di seguito, "Art bonus"), ha chiesto alla scrivente chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire dell' *Art-Bonus* di cui all'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, per il restauro delle pellicole cinematografiche nel possesso dei propri archivi.

Al riguardo l'interpellante dichiara che tra i propri compiti istituzionali, oltre alla conservazione, rientra anche il restauro delle pellicole depositate da codesto Ministero.

In particolare, la Fondazione istante chiede se sussista la possibilità di fruire del beneficio dell'Art-Bonus per il restauro delle pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio definiti come beni culturali ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (c.d. Codice dei Beni Culturali e del paesaggio) e che possono essere oggetto di tutela nel caso in cui la loro produzione risalga ad oltre venticinque anni (articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo).

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'interpellante ritiene che i restauri delle pellicole della Cineteca Nazionale i cui caratteri di rarità e pregio sono ampiamente riconosciuti e la cui realizzazione è quindi di ben oltre di venticinque anni previsti dalla norma sopraindicata, possano accedere alle agevolazioni relative al c.d. "Art bonus" di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. n.83/2014 citato.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'articolo 1 del decreto-legge n. 84 del 2014, convertito dalla legge n. 106 del medesimo anno, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 318, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede un credito di imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo.

In particolare, il comma 1, del citato articolo 1, del d.l. n. 83 del 2014 stabilisce che il credito di imposta spetta "*Per le erogazioni liberali in denaro effettuate (omissis) per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la*

*realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo".*

In merito alla fattispecie oggetto del presente interpello, trattandosi di una questione che investe l'ambito oggettivo di applicazione della misura, la scrivente ha richiesto il parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che è stato fornito con nota del 31 agosto 2017 n. 25991 che di seguito si riporta nei passaggi fondamentali: *"Al riguardo, a parere dello scrivente ufficio, nulla osta all'ammissibilità al beneficio dell'Art-Bonus di eventuali erogazioni liberali finalizzate ad interventi di restauro di pellicole cinematografiche depositate dal Ministero presso la Cineteca nazionale. Si tratta infatti di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici affidati alla Cineteca nazionale, in considerazione delle specifiche competenze e dotazioni strumentali di cui essa è provvista. Tali beni, conservati presso la Cineteca nazionale, sono bene culturale pubblico ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Codice dei beni culturali, in quanto costituenti una raccolta di*

*materiali con carattere di rarità e pregio e la Cineteca nazionale è l'istituto individuato dal Ministero per la loro migliore conservazione e valorizzazione.*

*Lo specifico ruolo tecnico riconosciuto alla Cineteca nazionale, e la particolare rilevanza dei suoi archivi, emergono anche dalla recente legge n. 220 del 2016, recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo", che prevede l'obbligo di deposito presso la Cineteca nazionale di una copia dell'opera audiovisiva che abbia beneficiato di contributi pubblici, in un'ottica di continuo arricchimento delle raccolte di materiali audiovisivi conservati presso tale istituto, nonché specifiche linee di azione a suppono delle attività di conservazione e valorizzazione dei materiali audiovisivi ivi conservati".*

Pertanto, sulla base delle considerazioni espresse dal Mibact, la scrivente ritiene che le erogazioni liberali per le attività sopradescritte effettuate da eventuali

mecenati diano titolo all' agevolazione fiscale prevista dall'articolo 1, comma 1, della norma citata c.d. "*Art-Bonus*".

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale del Lazio, viene resa dalla scrivente sulla base di quanto previsto al paragrafo 2.8 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 4 gennaio 2016.

**Firma su delega del Direttore centrale  
Annibale Doderò**

**IL DIRIGENTE**

**Claudia Casinovi**